ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 29

Le entrate eccedenti le necessita' correnti dell'Ente sono versate alla Cassa depositi e prestiti che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 9 aprile 1946 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it